**Benzina e gasolio usato come carburante: dal 1° ottobre obbligo di utilizzo di E-DAS**

Adempimenti e chiarimenti operativi dall’Agenzia delle Dogane

L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circolare n. 34/2020, **allegata**, riguardante l’entrata in vigore **dal 1° ottobre 2020** dell’obbligo di utilizzo di e-DAS per ogni singola movimentazione su benzina e gasolio usato come carburante.

ANITA ricorda che il DL 124/2019 (art. 11 comma 1) ha previsto l’obbligo di utilizzo del sistema informatizzato per l’emissione e la compilazione del Documento di Accompagnamento Semplificato (DAS) per la movimentazione, nel territorio dello Stato, della benzina e del gasolio usato come carburante assoggettati ad accisa.

L’obbligo riguarda ciascun esercente – sia esso titolare di impianto gestito in regime di deposito fiscale ex art. 5 del D.L.gs. n. 504/95 che di deposito commerciale ex art. 25 comma 1 del medesimo TUA e indipendentemente dalla tipologia di destinatario – che estrae benzina o gasolio usato come carburante ed assoggettati all’aliquota di accisa normale di cui all’Allegato I del TUA.

L’esercente dovrà, entro il 30 settembre 2020, adeguare i propri sistemi elettronici ed effettuare la comunicazione prevista dall’art. 18, comma 1, della [determinazione direttoriale prot. 138764/RU del 10 maggio 2020](https://www.confindustria.umbria.it/wp-content/uploads/2020/05/Determinazione-Agenzia-delle-Dogane-del-10-maggio-2020.pdf).

Qualora ci siano delle problematiche tecniche nella funzionalità del sistema elettronico dello speditore tali da impedire l’emissione dell’e-DAS, su istanza dell’esercente l’Ufficio delle Dogane potrà autorizzare, per un periodo non superiore ai 60 giorni, l’emissione del documento in formato cartaceo.

In caso di mancato adeguamento ai sistemi elettronici e di presentazione della comunicazione, è fatto divieto di utilizzare DAS cartacei in giacenza per le spedizioni della benzina e del gasolio usato come carburante ad aliquota normale.

Gli Uffici delle Dogane procederanno alla bollatura dei DAS cartacei esclusivamente per i prodotti diversi da quelli richiamati sopra.

L’Agenzia ha inoltre fornito chiarimenti operativi, rispondendo ai quesiti pervenuti dagli operatori in queste settimane, attraverso la pubblicazione della circolare n. 36 (**allegata**).

In particolare, viene confermato che per utilizzare l’applicazione “web responsive”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e che consente di inserire elettronicamente ogni modifica riguardante l’e-DAS, è indispensabile che tutti gli autisti siano dotati di Identità Digitale, rilasciata dal Sistema Pubblico di Identità Digitale (S.P.I.D.).

**Riferimenti:**

Area Ambiente, Sicurezza e Trasporti – trasporti@confindustria.umbria.it

Andrea Dominici - T. 0744 443418 - C. 338 6278499 - dominici@confindustria.umbria.it

Andrea Di Matteo - T. 075 5820227 - C. 335 1215606 - dimatteo@confindustria.umbria.it

Pubblicata il 28/09/2020